

OGGETTO: **MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA («DECRETO AGOSTO»)**  
**SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO**

Venerdì 7 agosto 2020 è stato approvato un decreto-legge che introduce “*misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”; qui sotto, basandoci sulla bozza del provvedimento - riportata, come il comunicato stampa col quale il Consiglio dei Ministri ne ha illustrato i principali contenuti nei vari ambiti di intervento, in altra parte di questo notiziario -, trattiamo delle novità (ritenute più significative e di prevalente interesse per le aziende nostre associate, tutte datrici di lavoro con unità produttive ubicate in Emilia-Romagna) in materia di lavoro.

Giova segnalare che prima della sua pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» - secondo il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, avverrà “entro ferragosto” -, il cd «decreto Agosto» potrà subire modifiche, vista la formula *salvo intese tecniche* utilizzata dal Governo.

### **PROROGA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19”**

La durata degli ammortizzatori sociali con causale “emergenza COVID-19” (Cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga, assegno ordinario erogato dal FIS/dai Fondi bilaterali) di cui ai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020 (rispettivamente decreto «Cura Italia» e «Rilancio» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 12 e n. 34 del 2020), è stata estesa a **18 settimane complessive (9 + 9)** “*che devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020*”. In tale arco temporale, le 18 settimane rappresentano la durata massima di ricorso agli ammortizzatori sociali con casuale “emergenza COVID-19”.

Alle **prime 9 settimane** potranno accedere – senza costi aggiuntivi – **tutti** i datori di lavoro che ne faranno richiesta.

Le domande già autorizzate ai sensi dei decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020, relative a periodi successivi al 13 luglio 2020, saranno computate nelle prime 9 settimane previste dal «decreto Agosto».

Le **ulteriori 9 settimane** saranno concesse a tutti i datori di lavoro “*ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane*”; **per queste, il costo del ricorso agli ammortizzatori sociali varierà sulla base dell'andamento del fatturato dell'impresa richiedente** relativo al primo semestre 2020 rispetto al corrispondente semestre 2019.

Al riguardo, il «decreto Agosto» prevede le seguenti tre ipotesi:

- 1) calo del fatturato pari o superiore al 20%: accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 **senza costi aggiuntivi**;

- 2) calo del fatturato compreso tra 1% e 19%: accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 con **applicazione di un contributo addizionale** pari al **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione/riduzione dell'attività (cd "retribuzione persa");
- 3) nessun calo di fatturato o incremento di fatturato: accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 con **applicazione di un contributo addizionale** pari al **18%** della retribuzione persa.

Le domande di accesso agli ammortizzatori sociali di cui al «decreto Agosto» devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. **In fase di prima applicazione, tale termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del «decreto Agosto»** (il primo termine di decadenza, pertanto, sarà il 30 settembre 2020, anche tenuto conto di quanto indicato qui sotto).

**DIFFERIMENTO AL 30 SETTEMBRE 2020 DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI PER IL PAGAMENTO O PER IL SALDO DEGLI STESSI CHE SI COLLOCANO ENTRO IL 31 AGOSTO 2020**

I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano entro il 31 agosto 2020, sono differiti al 30 settembre 2020.

**SGRAVIO CONTRIBUTIVO AL 100% ALTERNATIVO AL RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19**

Al fine di incentivare i datori di lavoro a non utilizzare più gli ammortizzatori sociali COVID-19, a quelli che ne abbiano usufruito nei mesi di maggio e giugno 2020 e che decidano di non ricorrervi ulteriormente, sarà riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali al 100% per un periodo massimo di **4 mesi**, entro il 31 dicembre 2020, *“nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile”*.

**PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO**

Lo “stop” ai licenziamenti (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33, n. 31, n. 30 e n. 11 del 2020) è stato prorogato (dal 17 agosto 2020) per tutto il periodo in cui le imprese saranno coperte dagli ammortizzatori sociali previsti dal «decreto Agosto» (18 settimane complessive) o dall'esonero contributivo alternativo agli stessi (4 mesi) - e, quindi, per quello che è dato conoscere e

comprendere a oggi, laddove, **per esempio**, le 18 settimane siano cominciate il (lunedì) 13 luglio 2020 e siano state utilizzate ininterrottamente, il divieto di cui si tratta si protrarrà fino a sabato 14 novembre 2020 -, con le seguenti, tre eccezioni:

- 1) cessazione definitiva dell'attività d'impresa;
- 2) fallimento;
- 3) sottoscrizione di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di *“incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”*.

#### **ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

Ai datori di lavoro (esclusi quelli del settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, **assumano lavoratori con contratto a tempo indeterminato** - a esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico - verrà riconosciuto un **esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico, **per un periodo massimo di sei mesi** decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro *“su base annua”*, riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero spetta anche in caso di **trasformazione di un contratto a tempo determinato** in un contratto a tempo indeterminato, **successiva all'entrata in vigore del «decreto Agosto»**.

Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato *“nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa”*.

#### **ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI**

L'esonero contributivo sopra illustrato è riconosciuto *“con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi”* – per le **assunzioni a tempo determinato** o con **contratto di lavoro stagionale** nei settori del **turismo** e degli **stabilimenti termali**.

L'efficacia di tale esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

#### **PROROGHE E RINNOVI SENZA CAUSALE DEI CONTRATTI A TERMINE**

Fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile prorogare e rinnovare un contratto a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi *“e per una sola volta”*, anche in assenza delle condizioni introdotte dal d.l. n. 87/2018 (cd «decreto Dignità», convertito in legge n. 96/2018 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16, n. 17 e n. 23 del 2018) e *“ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi”*.

In particolare, tenuto conto che l'art. 93 del d.l. n. 34/2020 (convertito dalla legge n. 77/2020 - CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA n. 35/2020), dopo l'entrata in vigore del decreto "Agosto, dovrebbe risultare il seguente:

**“Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato”**

~~1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.~~

~~1 bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.~~

Il comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 prevede l'obbligo di una delle condizioni ivi elencate - alle lettere a) e b) - per poter apporre un termine al contratto laddove la durata ecceda 12 mesi. Tale comma, infatti, così stabilisce:

**1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.**

Di conseguenza, il «decreto Agosto» - ferma restando, beninteso, la necessità di attendere e conoscere il suo testo definitivo, quello pertanto che verrà pubblicato in «Gazzetta Ufficiale», e di avere conferma che l'art. 93 del d.l. n. 34/2020 risulterà essere quello sopra riportato - consentirà, dalla data della sua entrata in vigore, di prorogare o rinnovare il contratto a termine, da siglare entro il 31 dicembre 2020, ancora per una volta e per un periodo non superiore a 12 mesi nell'ambito della “durata massima complessiva di 24 mesi”, senza la necessità di apporvi una delle menzionate condizioni, ma rispettandone tutte le altre (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020), tra le quali, per es., il numero di proroghe ammesse, a oggi quattro.